



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 60 del 30 Ottobre 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimette in allegato:

il Comunicato Ufficiale nr.116/AA del 24 ottobre 2019 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico della Società A.S.D. ROGGIANO 1973.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 ottobre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 6 della Società A.S.D.STELLA DEL MARE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 SGS del 17.10.2019 (squalifica calciatore CAVALLARO Nicolas per DUE gare effettive, squalifica allenatore PIRITO Luigi fino al 16.01.2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo della società A.S.D. STELLA DEL MARE va dichiarato inammissibile poiché non è stato preannunciato, in violazione a quanto stabilito dall'art.76, comma 2, del C.G.S..

Inoltre, relativamente alla squalifica per due gare effettive irrogata al calciatore Cavallaro Nicolas, il reclamo è anche inammissibile perché non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.137, comma 3/a, del C.G.S..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo per i motivi di cui in parte motiva, disponendo incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. ROGGIANO 1973 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 6/AA del 2 luglio 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. ROGGIANO 1973 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 6/AA del 2 luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina